



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

via Roma, 45 - 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 - Fax 0942.700217

C.F. / P. Iva 00399640838 - codice Univoco UFUHC7

info: www.comune.ali.me.it - pec: protocollo@pec.comune.ali.me.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	7	OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024.
DEL	12/04/2024	

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **dodici**, del mese di **aprile**, alle ore **11:00** e seguenti, presso l'Aula Consiliare del Comune di Ali, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 2163 del 08/04/2024 notificata a ciascun Consigliere ai sensi della vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta urgente, ed in modalità mista, ossia in presenza ed in videoconferenza, mediante l'impiego della piattaforma Google Meet.

In prima convocazione, all'appello nominale svolto dal Segretario Comunale, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
1) D'ANGELO SABINA	PRESIDENTE	X	
2) BOTTARI DOMENICO	Consigliere	X	
3) ZILIOLI FULVIA	Consigliere	X	
4) ROMA ROBERTO	Consigliere		X
5) DAVI' NATALE ANTONIO	Consigliere	X	
6) BONURA GIUSEPPE	Consigliere	X	
7) RANERI GIUSEPPE	Consigliere	X	
8) ANDRONACO ANTONIO	Consigliere	X	
Totali		7	1

Consiglieri assegnati: 8	Consiglieri in carica: 8	Consiglieri presenti: 7	Consiglieri assenti: 1
--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della Legge Regionale n. 9 del 06/03/1986, il numero degli intervenuti;

Assume la Presidenza del Consiglio Comunale la *Dott.ssa Sabina D'Angelo*.

Assiste il Segretario Comunale *Russo Dott. Gaetano*

Presente in aula il Sindaco *Dott. Ing. Natale Rao* ed il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria *Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino*.

È presente in aula l'Assessore *Giuseppina Pantò*.

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, come recepito dalla Legge Regionale n. 48/1991 e dalla Legge Regionale n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**.

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 7° punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "*Imposta comunale propria (IMU) determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024.*".

A questo punto, il Presidente, accertato che nessuno chiede di intervenire mette ai voti il punto in discussione. Si approva con sette voti favorevoli su sette presenti.

Il Presidente a questo punto pone l'immediata esecutività del provvedimento.

Si approva l'I.E. con sette voti favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito delle votazioni come sopra riportato,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Imposta comunale propria (IMU) determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024.*".
- 2. DI DICHIARARE** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1191 (art. 134 del D. Lgs n. 267/2000) **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

OGGETTO:

Imposta comunale propria (IMU) determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024.

IL SINDACO

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati: «*748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del

consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA la delibera consiliare n. 07 del 30/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

ATTESO CHE, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data”;

VISTO il [decreto del 22 dicembre 2023 del Ministero dell'Interno](#) (G.U. n. 303 del 30/12/2023) con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2024-2026 al 15 marzo 2024;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

DATO ATTO CHE decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

PROPONE

- 1) **DI RICHIAMARE** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI STABILIRE** per tutto quanto espresso in narrativa, le seguenti aliquote per l'applicazione della "nuova" IMU per l'anno 2024:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota abitazione principale di categoria A (ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9)	Esenti
Aliquota abitazione principale (Solo Categorie catastali A1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero e nei limiti di legge.	7,60 per mille
Aliquota per abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) utilizzate ad abitazione principale e relative pertinenze nel numero e limiti di legge (comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado)	7,60 per mille
Aliquota abitazione non principale e relative pertinenze	7,60 per mille
Aliquota categorie C/2 - C/6 - C/7 (non pertinenze di abitazioni per mille principali)	7,60 per mille
Aliquota categoria D10	7,60 per mille
Aliquota categoria B	7,60 per mille
Aliquota C/1- C/3 - C/4- C/5	7,60 per mille
Aliquota immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D, di cui: Quota dovuta allo Stato 7,6 per mille Quota dovuta al Comune 0,0 per mille	7,60 per mille
Terreni	Esenti
Terreni agricoli - coltivatori diretti e imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola	Esenti
Aree edificabili	7,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	7,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/94	7,60 per mille
Detrazione per abitazione Principale per le quali continua ad applicarsi l'imposta (Categorie A/1 -A/8 e A/9)	Euro 200,00

- 3) **DI DARE ATTO CHE** la detrazione per l'abitazione principale (per le categorie ancora sottoposte a tassazione: A/1 - A/8 e A/9), si detrae fino a concorrenza del suo ammontare rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.
- 4) **DI PRECISARE** altresì che le predette aliquote avranno decorrenza dal 01/01/2024.
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai Responsabili dell'Area Tecnica e Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

- 7) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Ali.
- 8) **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
Dott. Ing. Natale Rao

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sabina D'Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Russo Dott. Gaetano

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Fulvia Zilioli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **17/04/2024** e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal 17/04/2024 al 02/05/2024

Li, _____

L'Addetto
F.to Ing. Natale Rao

Il Segretario Comunale
F.to Russo Dott. Gaetano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 12/04/2024

[] Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[] Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Ali li, 12/04/2024

Il Segretario Comunale
F.to Russo Dott. Gaetano

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 143 DEL 08/04/2024

OGGETTO: Imposta comunale propria (IMU) determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024.

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziario

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità contabile dell'atto.

ai sensi dell'art. 55 della Legge n. 142/1990, così come recepito dalla L.R. n. 48/1991,

Sede

**Il Responsabile dell'Area
*Occhino Dott. Davide Domenico Eugenio***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 143 DEL 08/04/2024

OGGETTO: Imposta comunale propria (IMU) determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/00.

Il Responsabile dell'Area
Rao Ing. Natale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 143 DEL 08/04/2024

OGGETTO: Imposta comunale propria (IMU) determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera I, della L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000

ESPRIME

parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica dell'atto attestando la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/00.

Il Responsabile dell'Area
Occhino Dott. Davide Domenico Eugenio